

CONCORSO ALLE SPESE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E SCOLASTICO DELLE
FAMIGLIE ADOTTIVE
CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - ART. 19 DELLA
LEGGE REGIONALE 22/02/2019 n. 2

In applicazione dell'art. 19 della legge regionale n. 2 del 22/02/2019, l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro concede contributi fino al 50% delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico, sulla base dei criteri di seguito indicati.

PUNTO 1

Possono presentare istanza per la concessione del contributo le famiglie adottive esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione Siciliana che abbiano completato le procedure di adozione nei due anni precedenti l'entrata in vigore della l.r. n. 2 – Art. 19 "Contributi per le Adozioni" del 22/02/2019 pubblicata sulla GURS del 26/02/2019 – Parte I n. 9, per i periodi di seguito riportati:

a) dal 26/02/2017 al 26/02/2019

(Per l'ottenimento del contributo è fatto obbligo la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile - art. 34, terzo comma, L. 476/98)

PUNTO 2

Il contributo spetta a condizione che l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare non superi i 70.000,00 euro e fissato nella misura seguente:

- a) 50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. fino a 35.000,00 euro;
- b) 30% (fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00.

In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).

PUNTO 3

I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza redatta su specifico schema allegato al presente atto e denominato Allegato "B", resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza dovrà essere inoltrata al Comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni) in corso di validità;

b) fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;

c) fatture e/o ricevute fiscali (IN ORIGINALE DEBITAMENTE QUIETANZATE) delle spese sostenute nei due anni successivi l'adozione relative a:

- Attività ludico ricreative, sportive e rieducative;
- Lezioni e ripetizioni (doposcuola);
- Corsi di perfezionamento lingua italiana;
- Relazioni post adozione redatte dall'Ente autorizzato;

- Psicologi;
- Logopedisti;
- Pedagogisti;
- Educatori;
- Mediatori culturali e familiari.

PUNTO 4

Il Comune di residenza, acquisita la suddetta documentazione, provvederà alla relativa istruttoria e, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, trasmetterà a questo Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, l'Allegato "C", debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Il predetto allegato dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento unitamente alla sottoelencata documentazione:

- 1) copia dell'istanza presentata al Comune dalla coppia beneficiaria - Allegato "B", con fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori;
- 2) fotocopia attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni o Enti abilitati) in corso di validità.
- 3) fatture e/o ricevute fiscali in copia conforme all'originale delle spese sostenute nei due anni successivi l'adozione e precisamente dal 26/02/2017 al 26/02/2019.

Tali allegati devono essere trasmessi a questo Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 8 – al seguente indirizzo PEC: departimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

Acquisita tale documentazione questo Ufficio provvederà alla redazione della graduatoria seguendo l'ordine di arrivo di dette istanze.

PUNTO 5

I Comuni dovranno fare pervenire presso questo Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 8, le richieste avanzate dai soggetti beneficiari, **entro e non oltre il 30.09.2019.**

Successivamente si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del Comune di residenza.

Il rimborso verrà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare sul Capitolo di spesa 183741 "Contributi per le Adozioni" che per il corrente esercizio finanziario presenta una disponibilità di 200 migliaia di euro.

PUNTO 6

Il Comune ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale, comprovante la spesa sostenuta dalle famiglie adottive fino ai 12 mesi successivi dalla riscossione del rimborso, per consentire a questo Assessorato di effettuare controlli così come previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.